REGOLAMENTO (CEE) N. 2053/89 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1989

che stabilisce modalità di applicazione del sistema del prezzo minimo all'importazione per determinate ciliege trasformate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1125/89 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (4), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86 prevede la fissazione di un prezzo minimo all'importazione per determinati prodotti, elencati nell'allegato I, parte B dello stesso regolamento ; che l'elenco dei prodotti sottoposti a tale regime è stato ampliato dal regolamento (CEE) n. 2247/88 del Consiglio (5) a determinate ciliege trasformate ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3225/88 del Consiglio (6) stabilisce le norme generali relative al sistema del prezzo minimo all'importazione per determinate ciliege trasformate ; che occorre determinare le modalità d'applicazione di tale sistema ; che queste ultime devono avere lo scopo di impedire che gli operatori si sottraggano al rispetto del prezzo minimo per mezzo di pratiche fraudolente che è difficile rilevare e combattere in modo efficace ; che queste pratiche fraudolente possono avere gravi ripercussioni sul mercato comunitario dei prodotti di cui trattasi e che la conseguente mancata riscossione delle tasse di compensazione costituisce un'importante perdita di proventi per il bilancio ;

considerando che per evitare le frodi e le loro conseguenze dannose per il mercato delle ciliegie trasformate occorre rinforzare notevolmente i controlli doganali ; che è necessaria, in particolare, la verifica da parte delle amministrazioni doganali nazionali, del rispetto del prezzo minimo all'importazione per ciascuna partita importata nonché la riscossione, nei casi in cui il prezzo suddetto non fosse stato rispettato, di una tassa di compensazione, pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione e il prezzo all'importazione dichiarato ;

considerando inoltre che lo scopo essenziale di un sistema dei prezzi minimi all'importazione è quello di garantire che i prodotti in provenienza dai paesi terzi non perturbino il mercato comunitario in quanto proposti a prezzi eccessivamente bassi ; che il rispetto effettivo del prezzo minimo all'importazione deve essere quindi accertato fino allo stadio della vendita ; che occorre pertanto avvalersi, a prova del rispetto del prezzo minimo all'importazione, dei documenti attestanti il prezzo di rivendita ;

considerando che sussistono notevoli rischi di false dichiarazioni del prezzo all'importazione ; che occorre quindi istituire una procedura speciale da seguire nel caso in cui si sospetti una falsa dichiarazione del prezzo all'importazione ;

considerando che occorre provvedere affinché la tassa di compensazione dovuta sia riscossa, nei casi in cui si accerti che il prezzo minimo all'importazione non è stato rispettato ; che, a questo scopo, i prodotti sono svincolati in caso di applicazione dell'articolo 13 della direttiva 79/695/CEE del Consiglio (7), moldificata da ultimo dalla direttiva 81/853/CEE (8), e dell'articolo 20 della direttiva 82/57/CEE della Commissione (9), modificata dalla direttiva 83/371/CEE (10) ; che l'importatore deve inoltre fornire le prove che il prezzo minimo è stato rispettato ; che occorre altresì stabilire i termini entro i quali devono essere fornite tali prove ;

considerando che è parimenti necessario istituire controlli a posteriori sulle importazioni ; che le autorità competenti degli Stati membri devono effettuare verifiche per sondaggio sul 10 % circa delle partite importate ; che deve essere pertanto fatto obbligo agli operatori di conservare e tenere a disposizione delle autorità competenti i documenti appropriati per un periodo determinato ; che è opportuno limitare tale periodo ai tre anni successivi a quello in cui è stata accettata la dichiarazione di immissione in libera pratica ;

considerando che la Commissione deve essere informata dei controlli effettuati per verificare il rispetto dei prezzi minimi all'importazione ;

considerando che il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine stabilito dal suo presidente,

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
(2) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 29.
(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
(4) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.
(5) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 21.
(6) GU n. L 288 del 21. 10. 1988, pag. 11.
(7) GU n. L 205 del 13. 8. 1979, pag. 19.
(8) GU n. L 319 del 7. 11. 1981, pag. 1.
(9) GU n. L 28 del 5. 2. 1982, pag. 38.
(10) GU n. L 204 del 28. 7. 1983, pag. 63.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Principi e definizioni

Articolo 1

Il prezzo minimo all'importazione per determinate ciliege trasformate è rispettato quando il prezzo all'importazione non è inferiore al prezzo minimo all'importazione vigente il giorno dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica.

Articolo 2

1. Ai fini del presente regolamento, gli elementi costitutivi del prezzo all'importazione sono i seguenti:

a) il prezzo fob nel paese d'origine,

b) il costo *effettivo* del trasporto e dell'assicurazione fino al lungo dell'introduzione nel territorio doganale della Comunità.

2. Ai finidel paragrafo 1, per « prezzo fob » sintende il prezzo in contanti pagato o da pagare per il quantitativo di prodotti contenuto in una partita, compresi il costo del caricamento della partita su un mezzo di trasporto in una località del paese d'origine e le altre spese sostenute in tale paese. Dal prezzo fob sono esclusi i costi sostenuti dal venditore per eventuali servizi dopo il caricamento dei prodotti a bordo del mezzo di trasporto.

3. Qualora si accertino prezzi di rivendita — diretta o tramite intermediari commerciali — inferiori al prezzo minimo per oltre il 15 % della partita importata, si considera come prezzo all'importazione la media ponderata di tali prezzi.

4. Quando gli elementi di cui al paragrafo 1 sono espressi in una moneta diversa da quella dello Stato membro in cui avviene l'immissione in libera pratica, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1676/85 della Commissione (1) relative ai tassi di conversione da applicare per determinare il valore in dogana.

5. Il prezzo all'importazione deve essere indicato nella dichiarazione di immissione in libera pratica.

6. Ai fini del presente regolamento, utilizzatore finale è il produttore che utilizza il prodotto di cui trattasi per trasformarlo in un altro prodotto che rientra in un codice NC diverso da quelli che figurano nella dichiarazione di immissione in libera pratica, o il venditore al dettaglio che vende esclusivamente ai consumatori.

7. Ai fini del presente regolamento, una partita importata è costituita da tutti i prodotti oggetto della stessa dichiarazione d'immissione in libera pratica.

Articolo 3

Al prezzo minimo all'importazione si applica un coefficiente monetario fissato in modo da convertire tale prezzo con il tasso di conversione medio utilizzato per fissare o modificare gli importi compensativi monetari.

(1) GU n. L 168 del 28. 6. 1985, pag. 21.

Controllo e tassazione all'atto dell'importazione

Articolo 4

Quando accettano una dichiarazione di immissione in libera pratica, le autorità nazionali competenti confrontano il prezzo all'importazione dichiarato con il prezzo minimo all'importazione vigente per la merce il giorno dell'accettazione della dichiarazione.

Se è accompagnato da un termine di pagamento, superiore a tre mesi, il prezzo indicato nella fattura è ridotto dell'1 % per ogni mese, del termine di pagamento, ulteriore ai tre mesi in questione.

Articolo 5

Qualora il prezzo all'importazione sia inferiore al prezzo minimo all'importazione vigente per la merce, le autorità nazionali competenti riscuotono una tassa di compensazione pari alla differenza tra tali due prezzi.

Procedura speciale di controllo

Articolo 6

1. Qualora nutrano fondati dubbi circa l'effettiva corrispondenza del prezzo indicato nella dichiarazione di immissione in libera pratica al prezzo reale all'importazione, le autorità doganali esigono dall'importatore di fornire entro il termine di sei mesi le prove che il prodotto è stato smerciato secondo modalità che garantiscano il rispetto del prezzo minimo all'importazione, salva l'applicazione dell'articolo 13 della direttiva 79/695/CEE e dell'articolo 20 della direttiva 82/57/CEE.

2. Il termine di cui al paragrafo 1 può essere prorogato di tre mesi al massimo da parte dell'autorità competente, su richiesta debitamente giustificata dell'operatore interessato.

Articolo 7

1. Il prezzo minimo all'importazione è considerato rispettato se l'importatore fornisce le prove, per almeno il 95 % della partita importata, che il prodotto è stato rivenduto tale quale, previo condizionamento, direttamente o tramite intermediari commerciali, sino allo stadio dell'utilizzatore finale ad un prezzo uguale o superiore al prezzo minimo all'importazione.

2. Se, nonostante la diligenza dell'importatore, non possono essere presentate prove provenienti dagli utilizzatori finali, le autorità competenti possono accettare altre prove dalle quali risulti che il prodotto è stato venduto rispettando il prezzo minimo all'importazione.

3. L'applicazione della presente procedura speciale di controllo non pregiudica l'esecuzione dei controlli a posteriori definiti negli articoli 8, 9 e 10.

Controlli a posteriori

Articolo 8

Ai fini dei controlli a posteriori, l'importatore tiene a disposizione delle autorità competenti, almeno durante i tre anni susseguenti l'anno in cui è stata accettata la dichiarazione di immissione in libera pratica, le prove dell'avvenuto pagamento al venditore nonché tutti i documenti commerciali — quali fatture, contratti e corrispondenza — concernenti l'acquisto e la vendita dei prodotti in questione.

Articolo 9

1. Le autorità competenti eseguono verifiche per sondaggio.

2. Ogni anno civile, le verifiche vanno effettuate sul 10 % circa delle partite importate.

Articolo 10

Qualora accertino nel corso di una verifica che il prezzo minimo all'importazione non è stato rispettato, le autorità competenti riscuotono la tassa di compensazione, se del caso previa detrazione dell'importo già corrisposto in precedenza a titolo di tassa di compensazione.

Disposizioni finali

Articolo 11

Gli Stati membri informano la Commissione una volta all'anno, prima della fine del primo semestre, sui controlli effettuati nel corso dell'anno precedente per verificare il rispetto dei prezzi minimi all'importazione.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore l'ottavo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione